

AVV. FILIPPO BRIANNI

Cassazionista

98028 S. Teresa di Riva (ME) - Via F. Crispi 74 - Tel 0942756027 Fax 0942 750702

23807 Merate (LC) - Via D. Frisia, 10 - Tel/Fax (039) 9285057

Web site: www.pololegale.com - brianni@tiscali.it - brianniavv@pec.pololegale.com

Avv. S. Massimo Brigandi

Avv. Filippo Brianni

Avv. Tiziana Savoca

Avv. Renzo Briguglio

Avv. Giuseppe Melita

Avv. Valentina Alongi

Avv. Michele Cardo

SPETT.LE
COMUNE DI MESSINA

Alla C.A. Sig. Sindaco
E Segretario comunale
protocollo@pec.comune.messina.it

e p.c.
ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALE
E DELLE FUNZIONA PUBBLICA

Assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

URGENTISSIMO

Messina, 18.08.2020

*Oggetto: Referendum "Montemare" Comune –
Richiesta immediata indizione comizi referendari*

*Nell'interesse di **Comitato "Montemare Comune"**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Filippo Brianni**, come da nomina in atti, si rappresenta e chiede quanto segue:*

Premesso:

- Che il Comitato "Montemare Comune", in data 1.06.2012, ha presentato al Comune di Messina, con nota acquisita al prot. n. 138057, un progetto di variazione territoriale per lo scorporo dei quartieri XII e del XIII del territorio comunale dalla città di Messina e l'istituzione del Comune autonomo "Montemare";
- Che all'esito dell'istruttoria, l'Assessorato regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Regione Siciliana ha emesso il decreto n. 219, dell'8.8.2018, pubblicato sulla GURS n. 37 del 24.8.2018, con il quale, in accoglimento dell'istanza del Comitato deducente, è **stata autorizzata la consultazione referendaria**, imponendo al Comune di Messina di procedere **"nei termini e con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 D.P. REG. 8/2003;**
- Che il Comune di Messina non impugnava al Tar il decreto e, anzi, ne dava esecuzione disponendo con Decreto del Sindaco prot. 267099 dell'11.10.2018, la consultazione referendaria;
- Che, successivamente, il Comune di Messina inoltrava ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 219/18, pur

senza muovere censure specifiche, ma stimolando questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano il procedimento amministrativo per la creazione di nuovi Comuni;

- Che il Presidente della Regione, pur in tal senso sollecitato, non sospendeva il provvedimento;

- Che con decreto n. 343/2018 Servizio 1 del **23.11.2018**, l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, disponeva – su richiesta che veniva formulata dal Comune senza alcun contraddittorio col Comitato - la sospensione del D.A. 219 dell'8.8.2018 con il quale era stata disposta la consultazione referendaria; **la sospensione veniva disposta ex 21quater della L. 241/90 ed espressamente, nella parte motiva, la sospensione veniva temporalmente contenuta “fino alla data di definizione del ricorso ED IN OGNI CASO entro il limite temporale di cui all'art. 21nonies della citata L. 241/90” e quindi la sospensione non può superare i 18 mesi;**

- Che in forza del citato Decreto di sospensione n. 343/2018, il Comune, con Decreto Sindaco di Messina prot. 319393 del 26.11.2018, revocava il decreto di indizione del referendum;

- Che l'efficacia del citato D.A. 343/18 (e, perciò, della sospensione del D.A. 219) era comunque inequivocabilmente circoscritta al termine di cui all'art. 21nonies L. 241/90, così come disposto dallo stesso decreto e successivamente confermato da Tar Catania, il quale, con ordinanza del 18.2.2019, ha ritenuto le ragioni addotte dalla PA non irrazionali ma proprio per via del “**limite temporale di efficacia della scelta**”;

RITENUTO

- Che sono trascorsi i termini previsti dall'art. 21nonies della L. 241/90 di efficacia della sospensione disposta dal D.A. 343/18, anche considerate le sospensioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19;

- Che, pertanto, il D.A. n. 343/18 – che sospendeva il D.A. 219/18 - deve considerarsi ormai privo di ogni efficacia, essendo la stessa limitata all'arco temporale stabilito dall'art. 21nonies L. 241/90, così come espressamente indicato dal medesimo decreto;

- Che quindi, dal momento in cui sono spirati i termini di cui all'art. 21nonies della L. 241/90 è pienamente (e nuovamente) vigente il D.A. 219/18, cui il Comune di Messina è obbligato a dare corso ed esecuzione;

- Che, nelle more, è intervenuta la nota prot. 23711 (posizione 314.18.8) del 4.11.2019, con cui l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha relazionato al C.G.A. in ordine al ricorso straordinario proposto dal Comune di Messina e ritenendo che lo stesso “appaia infondato e vada respinto”, sulla base di argomentazioni da cui emerge in maniera plastica l'assoluta strumentalità e l'intento dilatorio del ricorso, non sussistendo alcuna ragione giuridicamente rilevante a sostenerlo; ciò rileverà anche ai fini risarcitori.

CONSIDERATO

- Che non risulta che il Comune di Messina abbia dato corso al D.A. 219/18 non avendo lo scrivente Comitato ricevuto comunicazione alcuna circa l'ormai inevitabile Decreto di convocazione dei comizi elettorali per la consultazione referendaria disposta dalla Regione.
- che è pienamente vigente il D.A. n. 219/18 e sono nelle more venute meno anche le ragioni di merito sottese al D.A. 343/18, alla luce di quanto chiarito dalla relazione dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione.
- Che, inoltre, non sarebbe possibile un'ulteriore sospensione, perché la stessa – qualora fosse stata ammissibile - andava disposta prima della scadenza dei termini fissati dal DA 343/18 e, in ogni caso, non sarebbe possibile alla luce dello spirito e tenore degli art. 21quater e 21nonies della L. 241/90, **considerato anche che le PA interessate – Assessorato Regionale Autonomie Locali e Comune di Messina – non hanno svolto alcuna iniziativa tesa a definire l'iter del ricorso straordinario** e considerato che lo stesso ricorso è stato già valutato negativamente dall'ufficio legislativo con argomentazioni giuridiche che non si prestano ad interpretazioni di sorta e che, pertanto, danno già una chiara indicazione circa l'infondatezza. Per tali motivi, apparirebbe del tutto illegittimo il protrarre la sospensione ex art. 21quater di un provvedimento amministrativo la cui piena legittimità risulta già confermata da un primo vaglio ampiamente motivato e per il quale la Regione non ha mai nemmeno potenzialmente ipotizzato un procedimento in autotutela.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, mediante la presente, da valere quale formale atto di costituzione di mora, nell'interesse del Comitato Montemare Comune, si chiede:

- Al sig. Sindaco di Messina di attivare con effetto immediato l'iter per la convocazione della consultazione referendaria nei termini e con le modalità stabilite dal D.A. 219/18 e dalla normativa in esso specificatamente richiamata;
- Al sig. Assessore Regionale alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, di disporre adeguata attività ispettiva affinché venga assicurato il rispetto del D.A. 219/18.

Con espressa riserva di tutelare i diritti e gli interessi, anche di natura risarcitoria, della Comunità rappresentata dal Comitato in ogni sede contro ogni atto/comportamento commissivo e/o omissivo che dovesse ulteriormente rallentare l'iter di svolgimento delle necessarie elezioni referendarie richieste dai cittadini e autorizzate dall'Autorità Regionale competente.

Messina, 13.8.2020

Avv. Filippo Brianni

